

Norme & Tributi

Fisco

Dichiarazione aiuti Covid, proroga in autunno

Adempimenti

Slitta alla primavera 2023 la trasmissione dei dati al Registro nazionale

Nota delle Entrate ai garanti: le informazioni richieste sono già disponibili

Ma l'amministrazione finanziaria e il Governo

avrebbero spuntato la doppia proroga: il rinvio alla primavera 2023 della trasmissione dei dati al Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) consentirà di dare più tempo ai professionisti e alle imprese per la compilazione e l'invio alle Entrate dell'autodichiarazione su bonus, esenzioni e contributi a fondo perduto introdotti per l'emergenza Covid. Ora si lavora ai dettagli. Il calendario sarà messo a punto con il decreto legge sulle semplificazioni fiscali atteso martedì 14 giugno in Consiglio dei ministri. L'ipotesi più probabile è il rinvio dell'attuale scadenza del 30 giugno al mese di ottobre. In questo modo si riuscirebbe a contemperare la doppia esigenza di garantire il rispetto della registrazione degli aiuti di Stato, concedendo all'agenzia delle Entrate un margine temporale sufficiente a effettuare gli incroci sui dati pervenuti, e si può consentire agli addetti ai lavoro

di oltrepassare l'estate con il connesso ingorgo di scadenze legate soprattutto ai versamenti (sono 141 i termini ordinari mappati dalle Entrate entro fine mese).

D'altronde i numeri in gioco sono molto elevati. La stima è che l'autodichiarazione degli aiuti Covid riguardi almeno tre milioni di partite Iva (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 giugno). Mentre il numero di aiuti da registrare (il termine attuale è il 31 dicembre 2022 che dovrebbe, come anticipato, slittare alla primavera 2023) ammontano a circa 5-6 milioni. Quest'ultimo numero è stato messo nero su bianco dall'Agenzia in una nota indirizzata ai garanti dei contribuenti in risposta alle proteste arrivate dalle associazioni dei commercialisti. Nella nota le Entrate hanno precisato che con l'autodichiarazione vengono chiesti dati non in possesso dell'Agenzia.

Tra questi, particolare rilevante sono: le informazioni delle imprese in cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante per la definizione di «impresa unica» secondo la definizione europea utilizzata per gli aiuti di Stato; l'allocatione degli aiuti ricevuti nella sezione 3.1 e/o nella sezione 3.12 del Temporary framework; le modalità di restituzione con cui il beneficiario intende sanare (restituzione con F24 o scomputo dagli anni successivi) l'eventuale superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12. Mentre sempre la nota ai garanti riporta come non vengano richiesti i dati già in possesso del Fisco e dell'amministrazione, come ad esempio gli importi degli aiuti fruiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RUFFINI A PORTA A PORTA

«Le prime dieci cartelle valgono 20 miliardi»

Una cifra *monstre* che vale una manovra. «Le prime dieci cartelle che abbiamo da riscuotere complessivamente ammontano a 20 miliardi». A rivelarlo è stato il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a «Porta a porta» di Bruno Vespa. La riscossione resta un tasto dolente con una montagna di 1.100 miliardi di crediti da recuperare che le rottamazioni delle cartelle non hanno scalfito. Su 19 milioni di contribuenti in debito con il Fisco «solo 3 milioni hanno accettato» la pace fiscale. «La metà ha debiti sotto mille euro ma a maggior ragione, perché non vengono rateizzati e pagati? Eppure l'Agenzia consente di pagare a rate da 50 euro al mese e in due anni sarebbe estinto il debito» ha sottolineato Ruffini. Qualche segnale positivo deriva dal calo del tax gap dei titoli prelevati dall'Agenzia passato da 15 miliardi del 2014 ai 74 del 2021, un segnale che «l'evasione fiscale sta lentamente scendendo».

— M. M.
— G. Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanci delle holding con derivazione rafforzata

Circolare Assoholding

Non sono applicabili le semplificazioni delle micro-imprese

Alessandro Germani

Le holding che rientrano nella nozione di enti di investimento o di imprese di partecipazione finanziaria sono escluse dal bilancio delle microimprese e adottano la derivazione rafforzata ai fini fiscali. Questa conclusione è suggerita da Assoholding nella circolare n. 1 di ieri.

La definizione di enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria segue la direttiva Ue 34/13. Fra i primi si considerano le holding, anche nel caso in cui investano per finalità di trading e non rientrino fra le holding industriali ex articolo 162-bis del Tuir (risposte 121/20 e 177/22). Idem dicasi per le merchant bank o le holding Pir compliant. Per le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbe farsi riferimento all'attività effettivamente svolta. E si dovrebbe guardare anche all'attività di direzione e coordinamento, propria delle holding. Ora ai sensi dell'articolo 2435-ter, comma 5, del Codice civile gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono redigere il bilancio delle microimprese, dovendo quindi redigere la nota integrativa, «regolando la relazione sulla gestione, valutare i derivati e il fair value e non includere i rati e i conti rispettivamente fra i crediti e i debiti».

Per tale applicazione dovrebbe far fede l'attività svolta, la nozione di partecipazione finanziaria, in modo da distinguere dalle imprese (finanziaria o non), mentre fiscalmente l'articolo 162-bis del Tuir fa una distinzione fra società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria.

L'obiettivo della direttiva è quello di limitare i costi per le imprese (micro) meno organizzate, per cui le imprese in dubbio dovrebbero adottare l'abbreviato con le modifiche del comma 5 dell'articolo 2435-ter, se non addirittura l'ordinario, trattandosi di una facoltà che anche una micro può scegliere. Come corollario, le imprese di partecipazione finanziaria e gli enti di investimento, essendo esclusi dalle microimprese, applicheranno la derivazione rafforzata ex articolo 83 del Tuir. L'Associazione poi suggerisce l'applicazione di tale principio a tutte le società di partecipazione, anche se rientrano nelle micro-imprese, uniformando sotto il profilo della derivazione rafforzata tutte le holding.

La circolare, nel passare in rassegna la nozione di direzione e coordinamento, conclude per il fatto che la stessa determini la veste di azienda alla holding. Lo stesso dicasi sia per la merchant bank che per la holding Pir, ma non invece per la mera «cassaforse» di gruppo.

Nell'ambito degli investimenti indiretti in Pir rileva anche la holding Pir compliant, che fa capo ad un gruppo di investitori. Deve trattarsi di una holding pura (articolo 162-bis c. 1 lettera c) in cui si procede con un approccio *look through* tenendo conto della demoltiplicazione data dalla percentuale di partecipazione del socio persona fisica nella holding. L'*holding period* quinquennale vale per la persona fisica, mentre la holding potrà investire e disinvestire a piacimento. Rileva l'investimento della persona fisica come equity e non come finanziamento soci. Non dovrebbe applicarsi la disciplina delle società di comodo, invocando l'obbligatorietà per legge di costituirsi in forma di società di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAX CREDIT VIDEOGIOCHI CON CODICE TRIBUTIVO «6977»

Le imprese produttrici di videogiochi di «valore culturale» e made in Italy potranno sfruttare il credito d'imposta

pari al 25% del costo di produzione del videogioco e fino a un milione di euro in compensazione nel modello F24 con il codice tributo «6977». Lo prevede la risoluzione 26/E/2022.

Speciale Telefisco del 15 giugno: ultimi giorni per le iscrizioni

Il convegno dell'Esperto

Da oggi possibile inviare quesiti al Forum degli esperti del Sole

Speciale Telefisco 2022 porterà a professionisti e contribuenti una serie di opportunità per districarsi fra le novità del sistema tributario. La manifestazione è in programma il 15 giugno dalle 9 alle 13, in diretta streaming.

Le opportunità

L'appuntamento offre una serie di possibilità ai partecipanti. Si va dai chiarimenti che arriveranno da parte dell'agenzia delle Entrate alla possibilità di avere crediti formativi, per arrivare alla possibilità di raccogliere le indicazioni e i commenti degli esperti del Sole 24 Ore sui temi più importanti del momento, oltre a quella di avere risposte ai dubbi fatti presenti dai lettori e dai partecipanti nel corso del programma.

L'evento

La manifestazione si svolge su tre formule, ognuna delle quali presenta una serie di vantaggi per aziende, professionisti e contribuenti. Alla diretta di Telefisco Base del 15 giugno si aggiungono le formule Plus e Advanced.

È possibile scegliere le modalità di partecipazione all'indirizzo www.ilssole24ore.com/telefisco-giugno. Ma andiamo con ordine.

La formula Base

Con la formula Base è possibile assistere gratis in streaming alla diretta del 15 giugno dalle 9 alle 13 e ottenere 4 crediti formativi (l'accreditamento è in corso con le categorie professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con i

consulenti del lavoro, e con le associazioni dei tributaristi).

Sotto esame i principali temi del momento: dalla fattura elettronica alla dichiarazione sugli aiuti di Stato, dai sostegni alle imprese agli ultimi controlli sulle dichiarazioni. Possibile poi inviare quesiti agli esperti del Sole 24 Ore (il forum per le domande dei lettori apre oggi, 9 giugno, sempre all'indirizzo www.ilssole24ore.com/telefisco-giugno).

Le formule Plus e Advanced

Alla diretta si aggiungono tre webinar dedicati, rispettivamente, ad approfondimenti mirati su Adempimenti Iva; Dichiarazioni e Bonus edilizi.

Telefisco Plus dà la possibilità di assistere, senza vincoli di orario e potendo organizzare il proprio tempo, - al prezzo di 24,99 euro - alla registrazione delle relazioni del 15 giugno e a un webinar a scelta fra quelli citati in precedenza, ottenendo 5 crediti.

Oltre a tutte le opportunità offerte per chi accede alla formula Base si avrà anche diritto all'accesso a Nt+Fisco dall'acquisto fino al 16 luglio.

Con Telefisco Advanced, al prezzo di 34,99 euro, si potrà assistere, sempre senza vincoli di orario e potendo organizzare il proprio tempo, alle relazioni del 15 giugno e ai tre webinar su Adempimenti Iva; Dichiarazioni e Bonus edilizi, ottenendo 7 crediti.

Inoltre si avrà diritto, oltre a tutto quanto viene previsto con la formula Base, a Nt+Fisco fino al 16 luglio e all'accesso all'Archivio Esperto Risponde Fisco dal 16 giugno per due mesi. Le formule Plus e Advanced saranno disponibili dal 20 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




ISCRIZIONI E INFO
Tutte le informazioni all'indirizzo www.ilssole24ore.com/telefisco-giugno

Sei in regime forfettario?

C'è una sorpresa per te.

Fatture elettroniche GRATIS per 1 anno.



Vai su:

www.fatturaelettronica-app.it

Offerta riservata alle Partite IVA in regime forfettario che attivano un account entro il 30 giugno 2022. Nessun obbligo di acquisto alla fine del periodo di prova.



“Ti semplifica tutto”



4.9 Eccellente su Trustpilot

FATTURAELETRONICA APP



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comunione di aree con imposta di registro fissa e senza ipocatastali

Risposta a interpello

L'Agenzia esclude l'assoggettamento a Iva in assenza di conguagli

Angelo Busani

L'atto con il quale una pluralità di proprietari esclusivi di singole aree, le mettono in comunione, diventando comproprietari pro quota dell'area risultante dalla fusione delle proprietà individuali, al fine della realizzazione unitaria di un intervento urbanistico assentito dalla pianificazione comunale (e anche per evitare la penalizzazione della singola area, sfavorita dalla sua localizzazione):

- non è soggetto a Iva se non sono previsti conguagli;
- non realizza plusvalenze rilevanti come reddito diverso tassabile in base agli articoli 67 e 68 del Tuir;
- è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dalle imposte ipotecaria e catastale.

A esprimerlo è la risposta a interpello 326/2022 delle Entrate, in cui, in particolare, è stata riconosciuta l'applicabilità del trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, dpr 601/1973, vale a dire quello riservato agli atti “preordinati” alla “trasformazione del territorio” recepiti in accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici nonché agli atti “attuativi” ossia posti in essere in esecuzione

delle suddette convenzioni o di atti unilaterali d'obbligo.

Per l'applicazione di tale regime di favore è stato ritenuto determinante, nel caso esaminato, il fatto che il prefigurato atto costitutivo di una comunione volontaria tra collettizzanti fosse funzionalmente connesso a una convenzione con il Comune nel cui territorio le aree in questione sono situate e che si trattasse di un'attività che non fosse mossa dall'intento di dare attuazione a un intento speculativo.

Al contrario, è stata data centralità all'osservazione che lo “scioglimento” delle singole proprietà individuali in una unica proprietà pro indiviso fosse funzionale alla eliminazione degli effetti distorsivi causati dalla diversa condizione delle singole proprietà individuali, a causa della loro conformazione e ubicazione.

In altre parole, l'atto di messa in comunione è stato inteso come preordinato a realizzare una funzione ripartitoria e distributiva, in quanto ipotizzato per rimuovere gli squilibri patrimoniali che sarebbero derivati dalla considerazione individuale delle singole aree nel contesto del piano urbanistico attuativo: la “trasformazione” delle proprietà singole in un unico grande ambito comune al quale tutti i singoli proprietari partecipano pro quota, realizza infatti l'obiettivo di neutralizzare la sperequazione derivante dal fatto che, nell'ambito del comparto, l'edificazione è concentrata su alcuni specifici lotti.

ntplusfisco.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA